

il contratto concluso con diverso un soggetto, la ditta individuale Essedi Studio Associati - Organizzazione aziendale (di cui Dallavalle Sandro era titolare), effettiva fornitrice della prestazione d'opera; nel merito, ha lamentato l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle complessive risultanze istruttorie, quanto al rifiuto delle tardive prestazioni offerte ed al legittimo recesso esercitato, sulla base di una dettagliata analisi della situazione dei singoli programmi, oggetto della contestata relazione tecnica d'ufficio.

La società appellata si è costituita, resistendo al gravame e chiedendo l'integrale conferma della sentenza.

La causa è stata quindi spedita a sentenza, sulle conclusioni in premesse trascritte, all'odierna udienza collegiale.

Motivi della decisione

Dev'essere pregiudizialmente rilevata la nullità della citazione d'appello, emergente da quanto solo incidentalmente dedotto dall'appellata soc. Essedi Studio & Associati di Sandro Dallavalle S.a.s. nella sua memoria di replica 12.5.2004.

Si osserva invero che il processo venne instaurato dalla predetta società contro la ditta individuale Andreon Arredamenti, in persona del titolare Andreon Francesco, che si costituiva in giudizio rilasciando mandato al proprio difensore a margine della comparsa di costituzione e risposta 22.11.1990, dopo che lo stesso Andreon (sempre quale titolare dell'omonima ditta) aveva promosso ricorso avanti al Presidente del Tribunale di Treviso in punto di accertamento tecnico preventivo, in relazione ai vizi e difetti dei programmi oggetto di lite.

Orbene, non v'ha dubbio che la sentenza qui impugnata era necessariamente pronunciata (in difetto del benché minimo indizio in contrario) nei confronti della ditta individuale Andreon Arredamenti, giusta il chiaro ed inequivoco tenore della decisione medesima.

Ciò va opportunamente puntualizzato, in quanto nella memoria istruttoria 15.5.1991 l'allora difensore dell'Andreon aveva ritenuto di precisare, all'evidenza a scopo meramente informativo, e comunque non con le formalità previste dall'art. 300 c.p.c., come richiesto al fine dell'interruzione (cfr. Cass. 23.11.2000 n. 15.131; 8.5.2003 n. 6985), che da poco la ditta Andreon Arredamenti si era "trasformata", in data 20.12.1990 (ossia dopo la costituzione in giudizio), in altra impresa, con denominazione Andreon, assumente la forma di società a responsabilità limitata (società la cui esistenza emerge da una visura camerale dimessa in questo grado dall'odierna appellata); il processo del resto proseguiva regolarmente nei soli confronti del soggetto originariamente convenuto, senza variazioni soggettive di sorta.

Quanto al presente atto di appello, esso è stato proposto dalla ditta Andreon Arredamenti, "in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Andreon Francesco", difeso e rappresentato dai nuovi difensori muniti di mandato rilasciato a margine dell'atto stesso.

Non pare dubbio che il gravame sia da riferire, senza incertezze, sempre alla persona dell'Andreon, nella qualità di titolare dell'impresa individuale su citata; e ciò trova chiara conferma anche dal verbale dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente della Sezione, il giorno 3 gennaio 2002, nell'ambito di procedimento incidentale

promosso dall'appellante ai sensi dell'art. 351 c.p.c. (secondo la procedura vigente per le cause di "vecchio rito"), nel quale era dato atto della presenza delle parti comparse, con la precisazione: "E' presente personalmente il sig. Andreon Francesco, titolare della ditta individuale << Andreon Arredamenti>>" (tale essendosi evidentemente qualificato l'appellante). Mai del resto in tutte le scritture difensive di detta parte, nel presente giudizio, si nota un qualsiasi riferimento all'esistenza di un ente societario, nella veste di soggetto impugnante.

A tal punto si osserva che il mandato alle liti risulta rilasciato, a margine dell'atto di citazione d'appello, a nome e per conto di un'impresata società, da persona non individuata (probabilmente dallo stesso Andreon Francesco, come sopra visto indicato nelle premesse dell'atto di appello quale "legale rappresentante" della ditta Andreon Arredamenti), e non correlata ad alcun organo rappresentativo, delegante i difensori "a rappresentare e difendere la società in ogni fase e grado del presente giudizio".

Appare palese la totale discrepanza tra il soggetto agente in appello (Andreon Francesco, nella qualità di titolare di un'impresa individuale) e l'ignoto ente societario a nome del quale era rilasciata la procura alle liti, a favore dei difensori nominati, avvocati Francesco Furlan e Manuela Beneforti, con le inevitabili conseguenze sulla validità della proposizione del gravame, a fronte del vizio dell'atto stesso.

La citazione deve infatti ritenersi radicalmente nulla, in quanto il soggetto impugnante (Andreon Francesco) non risulta aver rilasciato alcuna procura per sé ovvero a nome della sua ditta individuale, non po-

tendo certamente avvalersi dell'equivoco sorto dalla procura speciale apposta a margine dell'atto di appello, esclusivamente riferibile ad una società (la cui ragione o denominazione sociale non è stata nemmeno palesata), non avendo fondamento di sorta l'ipotesi di un'implicita imputazione alla suddetta soc. Andreon S.r.l. dell'intera attività processuale compiuta a nome della ditta Andreon Arredamenti (come da ultimo vagamente prospettato dall'appellata).

La sussistenza del vizio di cui sopra, afferente la procura ad litem, riguarda una questione senz'altro rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. 14.1.2003 n. 444) e determina dunque la nullità insanabile dell'atto di citazione, in relazione all'art. 83 c.p.c., rendendo inammissibile l'impugnazione.

In tal senso dev'essere pertanto provveduto.

Sussistono giusti motivi per disporre la totale compensazione delle spese del presente grado, avuto riguardo alle ragioni della pronunzia, derivante da un difetto di mandato rilevato d'ufficio.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo sull'appello proposto da ditta Andreon Arredamenti contro Essedi Studio ed Associati di Sandro Dallavalle S.a.s. avverso la sentenza n. 1319/2000, di data 13/7 - 25/10/2000, del Tribunale di Treviso,

dichiara l'appello inammissibile;

compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Venezia, 19.5.2004

